Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 353

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero del commercio con l'estero

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **717**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 42, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geografia umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **718**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 68 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

genetica medica;
neuropsicofarmacologia;
dietologia infantile;
semeiotica pediatrica;
ematologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **719**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia e istituzioni della Lombardia;
diritto delle assicurazioni;
diritto penale commerciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1983, n. **720**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari relativo al corso di laurea in scienze politiche sono inserite le seguenti discipline:

analisi economica;
diritto costituzionale;
diritto sindacale;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
storia delle dottrine sociali;
storia dell'integrazione europea;
storia del Risorgimento;
teoria delle relazioni internazionali;
metodologia delle scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1983
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **721**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, cenvertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 451, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 452. — E' istituita presso l'Università di Genova la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso che conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Art. 453. — La direzione della scuola ha sede presso l'Università degli studi di Genova - cattedra di chirurgia d'urgenza.

Art. 454. — La scuola ha lo scopo di permettere agli iscritti l'acquisizione di quelle nozioni specialistiche teoriche e pratiche che permettono di espletare attività in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso dopo il conferimento del diploma di specializzazione.

Art. 455. — La durata del corso è di cinque anni accademici e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 456. — Il numero degli iscritti è di sei per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 457. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 458. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposta multipla, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea in medicina e chirurgia nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 459. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
2) patologia chirurgica;
3) anatomia chirurgica;
4) semeiotica;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) anatomia patologica;
8) endoscopia;
9) fisiopatologia chirurgica;
10) chirurgia sperimentale;
11) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
12) rianimazione;
13) chirurgia vascolare d'urgenza;
14) traumatologia dell'apparato locomotore;
15) neurotraumatologia;
16) terapia intensiva;
17) radiologia;
18) chirurgia ginecologica d'urgenza;
19) chiurgia pediatrica d'urgenza;
20) chirurgia plastica e riparatrice;
21) chirurgia toracica d'urgenza;
22) cardiochirurgia d'urgenza;
23) angioradiologia;
24) chirurgia urologica d'urgenza;
25) traumatologia maxillo-facciale;
26) trattamento dél politraumatizzato;
27) medicina legale.

Art. 460. — Le materie di insegnamento sono così distribuite:

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica I;
13) semeiotica II;

14) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;

15) rianimazione;

3° *Anno*:

16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;

17) patologia chirurgica III;

18) chirurgia vascolare d'urgenza;

19) traumatologia dell'apparato locomotore I;

20) neurotraumatologia I;

21) fisiopatologia chirurgica II;

22) terapia intensiva I;

23) radiologia.

4° *Anno*:

24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;

25) chirurgia ginecologica d'urgenza;

26) chirurgia pediatrica d'urgenza;

27) chirurgia plastica e riparatrice I;

28) traumatologia dell'apparato locomotore II;

29) neurotraumatologia II;

30) chirurgia toracica d'urgenza I;

31) terapia intensiva II.

5° *Anno*:

32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;

33) chirurgia plastica riparatrice II;

34) chirurgia toracica d'urgenza II;

35) cardiochirurgia d'urgenza;

36) chirurgia urologica d'urgenza;

37) angioradiologia;

38) traumotologia maxillo-facciale;

39) trattamento del politraumatizzato;

40) medicina legale.

Tutti gli insegnamenti di cui sopra, specifici della scuola, afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 461. — La frequenza dei corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello globale di preparazione del candidato, nelle singole discipline e relative attività pratiche descritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 462. — Gli allievi dovranno svolgere le seguenti attività pratiche: tecniche endoscopiche, attività ambulatoriale, attività di sala operatoria presso la cattedra di chirurgia d'urgenza e le strutture eventualmente convenzionate e la XIII U.S.L. pronto soccorso ed astanteria dell'ospedale S. Martino.

La frequenza alle predette attività pratiche e a quelle didattiche è regolata in base alle disposizioni impartite dal direttore della scuola secondo i disposti di legge, sentito il consiglio della stessa.

Per l'ammissione agli esami gli allievi dovranno aver frequentato almeno l'80% delle lezioni, con particolare obbligo nei periodi indicati dal professore ufficiale del corso, per le esercitazioni e per le attività pratiche.

L'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione (eventualmente anche all'estero in base alla normativa vigente), è riconosciuta utile ai fini della frequenza.

Art. 463. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista.

Art. 464. — L'importo delle tasse e soprattasse e contributi generali dovuti dagli iscritti alla scuola è quello previsto per gli iscritti ai vari corsi di laurea; il contributo per le esercitazioni è stabilito dal consiglio di amministrazione in base alle normative vigenti.

Art. 465. — E' costituito il consiglio della scuola — presieduto da un direttore — il quale è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1983
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1983.

Deroghe al divieto di assunzione di pubblici dipendenti stabilito dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici, in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma del medesimo articolo;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici per l'utilizzazione di personale di ruolo e temporaneo al fine di fronteggiare le rispettive imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale delle amministrazioni e degli enti predetti, al fine di consentire ai medesimi di assicurare il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità di procedere ad assunzioni nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad assumere fino al 31 dicembre 1983, trecentoquarantatre operai stagionali per far fronte alle impellenti necessità della lavorazione del tabacco e del sale.

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo dell'assunzione di settecentocinquanta unità straordinarie di IV e V categoria per un periodo massimo di novanta giorni ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, prevista nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1983, è autorizzata ad assumere, ai sensi della stessa legge n. 1376/65, millecinquecento unità straordinarie di IV e V categoria per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

Art. 3.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio millecentonovantacinque sottufficiali, dei quali seicentottanta per l'Esercito, duecentoventicinque per la Marina e duecentonovanta per l'Aeronautica.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1983
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 386

(6798)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1983.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni della fusione per incorporazione della Alleanza Securitas Esperia S.p.a. nella Preservatrice S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande presentate in data 22 luglio 1983 con le quali le società per azioni « Alleanza Securitas Esperia » e « Preservatrice assicurazioni », entrambe con sede in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n.12 e capitale sociale rispettivamente di lire due miliardi e sette miliardi, hanno chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti la fusione delle società mediante incorporazione della prima nella seconda;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della S.p.a. « Alleanza Securitas Esperia » che in data 22 giugno 1983 ha deliberato la fusione mediante incorporazione della società stessa nella S.p.a. « Preservatrice assicurazioni » sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 1982 e con effetto dal 1° gennaio 1983;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società per azioni « Preservatrice assicurazioni » che, in data 22 giugno 1983, ha deliberato:

la fusione per incorporazione, con effetto 1° gennaio 1983, della società per azioni « Alleanza Securitas Esperia »;

le modalità e gli effetti della fusione stessa;

le modificazioni statutarie conseguenti all'esecuzione delle deliberazioni di fusione;

Considerato che le predette deliberazioni sono state omologate entrambe in data 14 luglio 1983, con provvedimenti immediatamente efficaci;

Vista la documentazione trasmessa dalla S.p.a. « Alleanza Seturitas Esperia » e dalla S.p.a. « Preservatrice assicurazioni » per comprovare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, ed in particolare dagli articoli 72 e 73 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le lettere in data 5 ottobre 1983 con le quali i presidenti ed i collegi sindacali delle due società hanno dichiarato che le situazioni patrimoniali delle società stesse non sono sostanzialmente mutate rispetto al 31 dicembre 1982;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria della S.p.a. « Preservatrice assicurazioni », che in data 20 settembre 1983 ha deliberato anche di modificare, con effetto dalla data dell'atto di fusione, la denominazione sociale in « Allsecures - Preservatrice S.p.a. »;

Considerato che, per effetto della citata fusione per incorporazione la S.p.a. « Preservatrice assicurazioni » subentrerà alla S.p.a. « Alleanza Securitas Esperia » in tutte le attività, i beni, i diritti, le azioni, i contratti, le obbligazioni attive e passive, senza eccezione alcuna e perciò succedendo ad essa a titolo universale;

Considerato che la società incorporante, tenuto conto della fusione e del connesso trasferimento di portafoglio, dispone del margine di solvibilità necessario nonché di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti;

Considerato che la S.p.a. « Preservatrice assicurazioni » esercita le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni con esclusione del ramo tutela giudiziaria;

Considerato che la S.p.a. « Alleanza Securitas Esperia » esercita le assicurazioni in tutti i rami danni con esclusione del ramo tutela giudiziaria nonché la riassicurazione in tutti i rami danni con esclusione dei rami credito e tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 15 novembre 1983 con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle deliberazioni e condizioni anzidette;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 21 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni della fusione per incorporazione della società per azioni « Alleanza Securitas Esperia » nella società per azioni « Preservatrice assicurazioni ».

Art. 2.

La S.p.a. « Preservatrice assicurazioni », in conseguenza della esecuzione delle predette deliberazioni di fusione, potrà esercitare le assicurazioni e la riassicurazione in tutti i rami danni con esclusione del ramo tutela giudiziaria.

Art. 3.

La S.p.a. « Preservatrice assicurazioni » dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ISVAP, entro e non oltre sessanta giorni dalla stipulazione, un estratto notarile dell'atto di fusione.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6857)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1983.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 17 %, di scadenza 1° luglio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168, del 21 giugno 1983, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 2.500 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° luglio 1985; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Gene-

rale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° luglio 1985 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130 - e decreto ministeriale 16 giugno 1983 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della Tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° gennaio 1984 a quella 1° luglio 1985; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° luglio 1985 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130 - e decreto ministeriale 16 giugno 1983 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato nominativo - nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . a favore di (seguono alcune righe punteggiate). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, . . . Il Direttore Generale - V. per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . . . . . (4ª Serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra, da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° luglio 1985 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° luglio 1985. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « Serie » ed al corrispondente « Capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° gennaio 1984, a quello n. 4, di scadenza 1° luglio 1985.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 17% - di scadenza 1° luglio 1985 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1985) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righi, la leggenda: « Leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 26 aprile 1983, n. 130 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 16 giugno 1983 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 17 % » e « di scadenza 1° luglio 1985 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985 e da un foglio contenente i compartimenti riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data del rilascio della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° luglio 1985 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due per ogni colonna, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° gennaio 1984 a quello 1° luglio 1985. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del - Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, tra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio - e dal 1° luglio di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di - esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato di usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) » con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° luglio 1985 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe in

parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore soprastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° luglio 1985, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso-mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1983
Registro n. 50 *Tesoro, foglio n.* 259

(6784)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 dicembre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 298/82 del Consiglio del 26 gennaio 1982, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L/43 del 15 febbraio 1982, relativo alla conclusione dell'accordo tra la C.E.E. e la Repubblica dell'India sul commercio e la cooperazione commerciale nel settore prodotti di juta;

Visto il regolamento (CEE) n. 361/81 del Consiglio del 20 gennaio 1981, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L/43 del 14 febbraio 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la C.E.E. e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti di juta;

Visto il regolamento (CEE) n. 1988/81 del Consiglio del 13 luglio 1981, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. 194 del 17 luglio 1981, relativo al regime di importazione in Italia di filati di juta originari della Thailandia;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime di importazione di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione di filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della v.d. 57.03 (v.d. 57.06, cod. stat. 110, 150, 300), originari della Thailandia e per l'importazione di tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della v.d. 57.03 (v.d. 57.10 cod. stat. 620, 700), originari del Bangladesh e dell'India è revocato a partire dal 1° gennaio 1984.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(6806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica provvedimenti adottati dalla giunta (Provvedimento n. 27/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896 in data 28 luglio 1983, 19 agosto 1983, 29 settembre 1983, 23 novembre 1983;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provv. 18/1983: proroga del regime di regolamentazione dei prezzi dei gasolii, petroli e olii combustibili;

provv. 19/1983: prezzi dei gas di petrolio liquefatti - GPL;

provv. 20/1983: prezzi dei prodotti petroliferi;

provv. 21/1983: adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane;

provv. 22/1983: prezzi dei gas di petrolio liquefatti - GPL;

provv. 23/1983: criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva campagna 1983-84;

provv. 24/1983: Cassa conguaglio per il settore elettrico - Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'ENEL. Aliquote definitive per gli anni 1981-82 ed acconti per il 1983;

provv. 25/1983: prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1983;

provv. 26/1983: misure di intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1983-84.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(6862)

Prodotti da banco. (Provvedimento n. 30/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE del 2 maggio 1975 che tra l'altro stabilisce che i prodotti da banco «fruiranno della liberalizzazione dei prezzi che nella prima applicazione dovranno comunque essere contenuti nei limiti stabiliti dal C.I.P.;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 17/78 con il quale è stata data attuazione alla suddetta deliberazione;

Ritenuto che la fase di prima applicazione può considerarsi esaurita;

Considerata comunque l'esigenza che la materia sia disciplinata per quanto attiene l'uniformità dei prezzi su tutto il territorio nazionale;

Considerata altresì la necessità di disporre dei dati di ciascuna azienda al fine di poter sorvegliare l'andamento del settore nel suo complesso;

Considerato che i «prodotti da banco» non possono essere inseriti nel prontuario terapeutico nazionale ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Delibera:

1) Sono da intendersi «prodotti da banco» le specialità medicinali qualificate come tali dal Ministero della sanità.

2) I prezzi dei «prodotti da banco» sono unici su tutto il territorio nazionale.

3) E' fatto obbligo alle ditte produttrici di comunicare alla segreteria generale del C.I.P.:

a) l'ultimo giorno di ogni mese le variazioni dei prezzi intervenute e la rispettiva data di decorrenza;

b) entro il 31 marzo di ciascun anno le quantità vendute nell'anno precedente e il corrispondente valore.

4) Gli uffici tecnici della segreteria generale del C.I.P. predisporranno annualmente una relazione sull'andamento del settore.

5) Il provvedimento C.I.P. n. 17/78 è abrogato. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(6863)

Specialità medicinali per uso veterinario (Provvedimento n. 31/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE del 27 luglio 1978 che, tenuto conto, tra l'altro, della scarsa incidenza del costo delle specialità medicinali per uso veterinario sul conto della produzione zootecnica, ha sottoposto tali specialità al regime di sorveglianza;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 27/78 con il quale è stata data attuazione alla sopracitata delibera;

Considerata l'opportunità di uniformare il più possibile la disciplina nei settori dei medicinali non etici;

Ritenuta altresì l'esigenza che la materia sia disciplinata per quanto attiene l'uniformità dei prezzi su tutto il territorio nazionale;

Considerata la necessità di disporre dei dati di ciascuna azienda al fine di poter sorvegliare l'andamento del settore nel suo complesso;

Delibera:

1) Sono da intendersi « specialità medicinali per uso veterinario » le specialità medicinali qualificate come tali dal Ministero della sanità.

2) I prezzi delle specialità medicinali ad uso veterinario sono unici su tutto il territorio nazionale.

3) E' fatto obbligo alle ditte produttrici di comunicare alla segreteria generale del C.I.P.:

a) l'ultimo giorno di ogni mese le variazioni dei prezzi intervenute e la rispettiva data di decorrenza;

b) entro il 31 marzo di ciascun anno le quantità vendute nell'anno precedente ed il corrispondente valore.

4) Gli uffici tecnici della segreteria generale del C.I.P. predisporranno annualmente una relazione sull'andamento del settore.

5) Il provvedimento C.I.P. n. 27/78 è abrogato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(6864)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Determinazione dei contributi ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha determinato in 16.000 milioni di lire, il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore dell'Industria lamiere speciali - Soc. az. Carlo Viola - Ilssa Viola S.p.a. per l'ulteriore riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Pont St. Martin (Aosta), secondo la seguente articolazione:

50.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 4.000 milioni di lire;

120.000 lire per ogni tonnellata di laminati per un importo complessivo di 12.000 milioni di lire.

L'anzidetto contributo si aggiunge a quello di 12.795 milioni di lire già deliberato in data 5 maggio 1983 per un importo globale di 28.795 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie San Zeno S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di S. Zeno Naviglio, in: 30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 9.600 milioni di lire.

La presente delibera sostituisce quella, riguardante la stessa società, adottata il 5 maggio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha determinato in 28.965 milioni di lire, il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Metallurgica Rumi S.p.a., per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Montello (Bergamo), secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo per un importo complessivo di 9.000 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato derivante dalla soppressione del laminatoio installato nel 1973 (167.000 t/a) per un importo complessivo di 7.515 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di laminato derivante dalla soppressione del laminatoio installato nel 1980 (166.000 t/a) per un importo complessivo di 12.450 milioni di lire.

La presente delibera sostituisce quella, riguardante la Metallurgica Rumi S.p.a., adottata il 19 maggio 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha determinato in 7.500 milioni di lire, il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Sideradria S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Adria (Rovigo), secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 3.000 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 4.500 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha determinato in 4.965 milioni di lire, il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Lucchini Siderurgica S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata negli stabilimenti di Settimo Torinese e Casto, secondo la seguente articolazione:

30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 3.480 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato o laminato per un importo complessivo di 1.485 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Laminatoi del Tirreno S.p.a. per la totale soppressione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Pofi (Frosinone), in: 75.000 lire per ogni tonnellata di prodotto finito, per un importo complessivo di 6.150 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaierie di Rubiera S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di San Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia), in: 30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.980 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Acciaieria di Lonato S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Lonato (Brescia), in: 30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 3.600 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha determinato il contributo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 46/82 a favore della Moccia Irme S.p.a. per la riduzione della capacità produttiva installata nello stabilimento di Pomezia, in: 30.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.140 milioni di lire.

(6754)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo sanitario nazionale. Riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle somme residue di parte corrente relativo agli anni 1981, 1982 e 1983. (Deliberazione 19 ottobre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sara approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 17 ottobre 1983 concernenti rispettivamente lo svincolo delle somme già assegnate per particolari finalità con deliberazione del 5 maggio 1983 e la ripartizione degli accantonamenti del Fondo sanitario nazionale di parte corrente relativi agli anni 1981, 1982 e 1983 comprensivo anche della somma di lire 45 miliardi accantonata con la predetta deliberazione per eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro del comparto sanitario;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell'11 ottobre 1983;

Delibera:

Sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1981 — è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di lire 245.239.831.000 che viene ripartita nella misura indicata alla colonna *a)* dell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1982 — è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma complessiva di lire 400.000.000.000 che viene ripartita nella misura indicata alla colonna *b)* dell'allegata tabella, nonché la somma di L. 5.823.350.000 a copertura del disavanzo della Croce rossa italiana relativo all'esercizio 1982.

Le somme già attribuite alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei modi e per i fini indicati nella deliberazione del 5 maggio 1983 sono svincolate e assegnate secondo la ripartizione di cui alla colonna *c)* dell'allegata tabella.

Sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale — parte corrente 1983 — è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 285.000.000.000, nonché la somma di L. 45.000.000.000, di cui alle premesse, che vengono ripartite nelle misure indicate rispettivamente alle colonne *d)* ed *e)* dell'allegata tabella.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LONGO

FONDO SANITARIO NAZIONALE

PARTE CORRENTE

REGIONE	Quota competenza e cassa a)	Quota competenza e cassa b)	Quota (*) c)	Quota (*) d)	Quota (*) e)
	(In migliaia di lire)				
Piemonte	18.666.310	28.968.000	46.844.000	20.863.955	3.555.000
Valle d'Aosta	—	652.000	1.186.000	477.692	90.000
Lombardia	38.695.386	59.508.000	93.808.000	42.699.456	7.119.000
Provincia autonoma di Bolzano	2.001.455	3.008.000	4.527.000	2.145.528	344.000
Provincia autonoma di Trento	—	3.748.000	4.653.000	2.620.007	353.000
Veneto	21.282.532	32.524.000	45.434.000	23.010.860	3.448.000
Friuli-Venezia Giulia	7.016.336	10.208.000	12.959.000	7.144.795	983.000
Liguria	9.359.237	14.816.000	18.943.000	10.383.802	1.437.000
Emilia-Romagna	19.784.226	30.248.000	41.517.000	21.359.185	3.150.000
Toscana	18.122.255	27.204.000	37.630.000	19.228.611	2.856.00
Umbria	3.731.987	5.880.000	8.477.000	4.176.108	643.000
Marche	6.634.168	10.692.000	14.861.000	7.560.696	1.128.000
Lazio	26.462.404	40.552.000	52.411.000	28.443.828	3.977.000
Abruzzo	—	8.492.000	12.813.000	6.065.263	972.000
Molise	—	1.820.000	3.424.000	1.339.665	260.000
Campania	22.440.222	38.136.000	57.058.000	27.208.558	4.330.000
Puglia	16.833.027	26.452.000	40.623.000	18.930.914	3.083.000
Basilicata	—	3.568.000	6.365.000	2.605.861	483.000
Calabria	8.113.301	13.016.000	21.429.000	9.399.676	1.626.000
Sicilia	18.811.334	30.280.000	51.306.000	21.954.367	3.893.000
Sardegna	7.285.651	10.228.000	16.732.000	7.381.173	1.270.000
Totale	245.239.831	400.000.000	593.000.000	285.000.000	45.000.000

(*) L'erogazione delle suddette quote verrà disposta proporzionalmente, nei limiti delle disponibilità di cassa esistenti.

(6756)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società italiana racchette tennis, in Bordighera (Imperia), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società italiana racchette tennis, in Bordighera (Imperia), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società italiana racchette tennis, in Bordighera (Imperia), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società italiana racchette tennis, in Bordighera (Imperia), è prolungata al 24 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.T. - Società italiana racchette tennis, in Bordighera (Imperia), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Resind, con sede e stabilimento in Collegno (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto S.p.a., sede in Torino, stabilimento in Bruzolo di Susa (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 aprile 1982 al 25 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IAO - Industrie riunite, con sede legale in Beinasco (Torino), con sede centrale di Beinasco e unità di Beinasco (la Autoparti e Fisma-Ulma), Asti (WAY Assauto), Lazzate (Descam), Serravalle (Hellebore), Moncalieri (Altissimo DPA), Regina Margherita (Gallino), Rivalta (Gallino), Borgaretto (Gallino), Bruino (Sirtal) e Monale d'Asti (DPA), è prolungata al 3 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IAO - Industrie riunite, con sede legale in Beinasco (Torino), con sede centrale di Beinasco e unità di Beinasco (la Autoparti e Fisma-Ulma), Asti (WAY Assauto), Lazzate (Descam), Serravalle (Hellebore), Moncalieri (Altissimo DPA), Regina Margherita (Gallino), Rivalta (Gallino), Borgaretto (Gallino), Bruino (Sirtal) e Monale d'Asti (DPA), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IAO - Industrie riunite, con sede legale in Beinasco (Torino), con sede centrale di Beinasco e unità di Beinasco (la Autoparti Fisma-Ulma), Asti (WAY Assauto), Lazzate (Descam), Serravalle (Hellebore), Moncalieri (Altissimo DPA), Regina Margherita (Gallino), Rivalta (Gallino), Borgaretto (Gallino), Bruino (Sirtal) e Monale d'Asti (DPA), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IAO - Industrie riunite, con sede legale in Beinasco (Torino), con sede centrale di Beinasco e unità di Beinasco (la Autoparti Fisma-Ulma), Asti (WAY Assauto), Lazzate (Descam), Serravalle (Hellebore), Moncalieri (Altissimo DPA), Regina Margherita (Gallino), Rivalta (Gallino), Borgaretto (Gallino), Bruino (Sirtal) e Monale d'Asti (DPA), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Martinplast, con sede e stabilimento in S. Martino Alfieri (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 1982 al 18 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Saracen Italy di Cerano (Novara), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Saracen Italy di Cerano (Novara), è prolungata al 27 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Saracen Italy di Cerano (Novara), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Bruzolo di Suca (Torino), è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie ferriere trafilerie Cravetto S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Bruzolo di Suca (Torino), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli, in Genova, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Perazzone, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia officina San Donato, in Varazze (Savona), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia officina San Donato, in Varazze (Savona), è prolungata all'11 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Armon di Porto Recanati (Macerata), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.S.T. - Costruzioni metalliche, in Genova, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.S.T. - Costruzioni metalliche, in Genova, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.S.T. - Costruzioni metalliche, in Genova, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ma.Bi.To di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1980 al 14 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6812)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 21 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1682 —	1682 —	1682,03	1682 —	1682 —	1682 —	1682 —	1682 —	1682 —	1682 —
Marco germanico	607,160	607,160	607,40	607,160	607,10	607,16	607,170	607,160	607,160	607,15
Franco francese	198,750	198,750	198,70	198,750	198,80	198,75	198,830	198,750	198,750	198,75
Fiorino olandese	539,710	539,710	540,60	539,710	540,23	539,61	539,800	539,710	539,710	539,70
Franco belga	29,764	29,764	29,80	29,764	29,79	29,76	29,775	29,764	29,764	29,76
Lira sterlina	2387,800	2387,800	2390,50	2387,800	2389,25	2387,80	2388 —	2387,800	2387,800	2387,80
Lira irlandese	1881,700	1881,700	1886 —	1881,700	1885,50	1881,70	1883 —	1881,700	1881,700	—
Corona danese	167,510	167,510	167,75	167,510	167,85	167,51	167,510	167,510	167,510	167,50
E.C.U. .	1369,800	1369,800	1369,80	1369,800	1369,80	1369,80	1369,800	1369,800	1369,800	1369,80
Dollaro canadese	1345,500	1345,500	1346 —	1345,500	1345,80	1345,50	1345,600	1345,500	1345,500	1345,50
Yen giapponese	7,156	7,156	7,19	7,156	7,16	7,15	7,156	7,156	7,156	7,15
Franco svizzero	759,840	759,840	760,75	759,840	760,25	759,84	759,800	759,840	759,840	759,85
Scellino austriaco	86,020	86,020	86,15	86,020	86,13	86,02	86 —	86,020	86,020	86,02
Corona norvegese	215,210	215,210	215,50	215,210	215,28	215,21	215,200	215,210	215,210	215,20
Corona svedese	207,450	207,450	207,35	207,450	207,47	207,45	207,450	207,450	207,450	207,45
FIM	285,650	285,650	285,75	285,650	285,65	285,65	285,500	285,650	285,650	—
Escudo portoghese . . .	12,630	12,630	12,66	12,630	12,70	12,65	12,650	12,630	12,630	12,63
Peseta spagnola	10,588	10,588	10,60	10,588	10,59	10,58	10,595	10,588	10,588	10,58

Media dei titoli del 21 dicembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . .	93,500
» 6 % » » 1970-85 . .	91,250
» 6 % » » 1971-86 . .	85,850
» 6 % » » 1972-87 . .	81,560
» 9 % » » 1975-90 . .	81,750
» 9 % » » 1976-91 . .	80,850
» 10 % » » 1977-92 . .	81,100
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	81,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	75 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	98,850
» » » 1-6-1981/86 16 % . .	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 % . .	100,375
» » » Ind. 1- 3-1981/84 . .	99,950
» » » » 1- 4-1981/84 . .	100,225
» » » » 1- 6-1981/84 . .	100,075
» » » » 1- 1-1982/84 . .	99,800
» » » » 1- 3-1982/84 . .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 . .	99,950
» » » » 1- 6-1982/84 . .	99,975
» » » » 1- 7-1982/84 . .	99,900
» » » » 1- 8-1982/84 . .	99,725
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99,650
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,650
» » » » 1-11-1982/84 . .	99,800
» » » » 1-12-1982/84 . .	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85 .	99,700
» » » » 1- 2-1983/85 . .	99,300
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,275
» » » » 1- 4-1983/85 . .	99,275
» » » » 1- 1-1982/86 . .	100,250
» » » » 1- 3-1982/86 . .	100 —
» » » » 1- 5-1982/86 . .	100,025
» » » » 1- 6-1982/86 . .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 . .	100,125
» » » » 1- 8-1982/86 . .	99,900
» » » » 1- 9-1982/86 . .	99,850
» » » » 1-10-1982/86 . .	99,775
» » » » 1-11-1982/86 . .	99,800
» » » » 1-12-1982/86 . .	100,050
» » » » 1- 1-1983/87 . .	99,850
» » » » 1- 2-1983/87 . .	99,450
» » » » 1- 3-1983/87 . .	99,600
» » » » 1- 4-1983/87 . .	99,500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,975
» » » 12 % 1- 4-1984	98,725
» » » 18 % 1- 4-1984	100,200
» » » 12 % 1-10-1984	96,550
» » » 18 % 1- 1-1985	100,50
» » » 17 % 1- 5-1985	99,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	103,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1682 —
Marco germanico	607,165
Franco francese	198,790
Fiorino olandese	539,755
Franco belga	29,769
Lira sterlina	2387,900
Lira irlandese	1882,350
Corona danese	167,510
E.C.U.	1369,800
Dollaro canadese	1345,550
Yen giapponese	7,156
Franco svizzero	759,820
Scellino austriaco	86,010
Corona norvegese	215,205
Corona svedese	207,450
FIM	285,575
Escudo portoghese . . .	12,640
Peseta spagnola	10,591

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenchi numeri 7, 8 e 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15. — Data: 9 giugno 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Foggia. — Intestazione: Ricci Gian Giuseppe nato a Foggia il 4 marzo 1946. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 96.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11. — Data: 14 gennaio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Benfer Federico, nato a Castellammare di Stabia il 28 luglio 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1. — Data: 31 gennaio 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lucca. — Intestazione: Fenici Egidio, nato a Lucca il 17 luglio 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 165.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6501)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7. — Data: 20 maggio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ravenna. — Intestazione: Tarroni Giovanni, nato a Faenza il 25 agosto 1928. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6662)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga di ulteriori due mesi delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 35/FPC del 19 ottobre 1983 recante il collocamento in aspettativa dei sindaci ed assessori dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole. (Ordinanza n. 84/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 35/FPC del 19 ottobre 1983;

Visto il telegramma n. 5000/GAB del 12 dicembre 1983 del prefetto di Caserta;

Considerato che allo stato attuale non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa dei sindaci ed assessori dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole eccezionalmente impegnati per l'assistenza ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli per effetto del fenomeno bradisismico;

Ravvisata, quindi, la necessità di concedere una proroga di altri due mesi delle precedenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I sindaci e gli assessori dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole possono essere collocati in aspettativa per altri due mesi, con le stesse modalità previste dall'ordinanza n. 35/FPC del 19 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6817)

Finanziamento dell'ordinanza n. 16/FPC del 1° ottobre 1983 concernente la sorveglianza dell'area flegrea e l'aggiornamento delle valutazioni del rischio vulcanico. (Ordinanza n. 87/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 16/FPC del 1° ottobre 1983, con la quale è stato affidato al gruppo nazionale per la vulcanologia, istituito con decreto interministeriale 7 maggio 1983, la sorveglianza dell'area flegrea e la responsabilità del continuo aggiornamento delle valutazioni del rischio;

Vista la lettera n. 2.15 B/0148.83 in data 9 dicembre 1983, con la quale il presidente del gruppo nazionale per la vulcanologia ha trasmesso il programma degli interventi necessari nell'attuale situazione di emergenza ed ha comunicato il relativo fabbisogno finanziario valutato in lire 2.450 milioni;

Ravvisata la urgente necessità di consentire la realizzazione del programma nel più breve tempo possibile allo scopo di conoscere tempestivamente ogni elemento utile per le valutazioni del rischio nell'area flegrea;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma contraria;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, la spesa di L. 2.450.000.000 (duemiliardiquattrocentocinquantamilioni) per la realizzazione del programma di interventi necessari ad assicurare la sorveglianza geofisica e geochimica completa per le valutazioni del rischio nell'area flegrea.

Art. 2.

L'importo di L. 2.450.000.000 di cui al precedente articolo sarà versato all'osservatorio vesuviano mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 27/1722 intestato al Banco di Napoli, agenzia n. 1, quale tesoriere del predetto osservatorio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6818)

Estensione delle disposizioni dell'ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983 ai soggetti operanti nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 89/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la propria ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983;

Vista la richiesta n. 8021 del 3 dicembre 1983 con la quale il sindaco del comune di Monte di Procida chiede l'estensione delle disposizioni della ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983 anche nei confronti dei soggetti operanti nel comune di Monte di Procida;

Vista la lettera n. 511/BRA/GAB del 10 dicembre 1983 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta del sindaco di Monte di Procida;

Acquisito nella riunione del 12 settembre 1983 l'assenso del Consiglio dei Ministri;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni dell'ordinanza n. 56/FPC del 9 novembre 1983 sono estese ai soggetti operanti nel comune di Monte di Procida ancorché non residenti nel comune stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6819)

PROVINCIA DI TRENTO

Progetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della provincia autonoma di Trento

DISPOSITIVO

1. — PREMESSA.

A norma del combinato disposto dell'art. 14, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 «Testo unificato di leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia autonoma di Trento, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre della provincia in senso ad un apposito comitato.

I rappresentanti, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla giunta provinciale sono i seguenti:

dott. ing. Lamberto Sortino, presidente del Magistrato alle acque;

dott.ssa Maria Rosaria Massenzio, dirigente superiore del Ministero dell'industria;

dott. Angiolino Greco, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Luigi Ferrari, dirigente generale della provincia autonoma di Trento;

dott. Piergiorgio Benoni, dirigente servizio amministrativo dell'assessorato ai lavori pubblici della provincia;

dott. ing. Giuliano Castelli, dirigente servizio acque pubbliche della provincia.

Il comitato ha elaborato il progetto di piano, che programma l'utilizzazione delle acque pubbliche per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia.

Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche della provincia di Trento è stato concepito dal comitato d'intesa, come sistema di discipline e norme circa l'entità delle dotazioni per i diversi usi e destinazioni che, nella logica dei criteri adottati, sono articolati in maniera funzionale alle esigenze di una moderna disciplina delle acque sulla base del quadro di riferimento territoriale, anche in deroga alla classifica prevista dall'art. 6 del testo unico n. 1775/1933.

In questo senso i dati di base, riferentisi specialmente alla dinamica della popolazione e delle diverse strutture di utilizzazione delle risorse idriche, hanno valore indicativo (di riferimento) rispetto all'evoluzione dei fabbisogni, che rimangono ancorati nel tempo alle dotazioni fissate.

2. — DISPOSITIVO DEL PIANO.

A) *Utilizzazione delle acque.*

A1 — Disciplina delle quantità.

1) La provincia autonoma di Trento procede al riconoscimento degli antichi diritti di derivazione, secondo le disposizioni vigenti, e al rilascio delle licenze annuali di attingimento, ai sensi dell'art. 56 del testo unico n. 1775/1933.

2) La provincia autonoma di Trento rilascia nuove concessioni, varianti di concessioni in atto ed autorizzazioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche per gli usi sottoelencati, entro i limiti unitari indicati per ciascuno di essi:

a) *Usi civili, potabili e domestici*: 400 litri/giorno per abitante, per tutto il territorio ad eccezione dei comuni di Trento e Rovereto, cui è assegnata una dotazione di 850 litri/giorno per abitante. Tale dotazione è riferita agli abitanti sia residenti che fluttuanti.

b) *Usi zootecnici*:

100 litri/giorno per capi di grossa taglia (bovini, equini);

50 litri/giorno per capi di media taglia (ovini, caprini, suini, ecc.);

5 litri/giorno per capi di piccola taglia (allevamenti avicoli).

c) *Usi irrigui*:

2 l/s per ettaro, per irrigazione a scorrimento;

0,5 l/s per ettaro, per irrigazione a pioggia, senza limitazioni per l'uso antibrina, nel rispetto dei seguenti limiti complessivi, suddivisi per bacino imbrifero:

bacino dell'Adige: l/s 21.650;
bacino del Brenta: l/s 5120;
bacino del Sarca: l/s 4920;
bacino del Chiese: l/s 400.

d) *Usi industriali.*

e) *Usi antincendio.*

f) *Usi ittiogenici.*

g) *Uso idroelettrico*:

g1) *Grandi derivazioni.* Lo Stato procede alle nuove concessioni d'intesa con la provincia, valutando caso per caso gli interessi energetici nazionali e locali e le esigenze di tutela dell'ambiente nel rispetto delle seguenti limitazioni:

i bacini di accumulo eventualmente associati siano di norma a servizio giornaliero-settimanale;

l'utilizzazione avvenga nell'ambito del bacino imbrifero cui appartiene il corso d'acqua derivato, escludendo diversioni in altri bacini;

sia conservato un flusso costante in alveo per scopi igienico-sanitari ed antincendio, per la pesca; ai fini della tutela del paesaggio e per non alterare il profilo naturale di equilibrio dei corsi d'acqua, comunque non inferiore ad un terzo della portata minima continua nel corso d'acqua sotteso.

Per quanto riguarda le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in atto lo Stato procede alla revisione dei relativi disciplinari di concessione, affinché nei corsi d'acqua sottesi da opere di derivazione sia garantita una portata di rispetto pari ad almeno un terzo della portata minima continua.

g2) *Piccole derivazioni.* La provincia procede, nel rispetto delle limitazioni già indicate per le grandi derivazioni, al rilascio delle relative concessioni dando la preferenza alle domande degli enti locali, di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

Potranno essere assentite concessioni ad uso privato, sempre che queste non contrastino con il razionale utilizzo dei corsi di acqua a fini idroelettrici e l'energia sia destinata ad attività

produttive o si consegua l'obiettivo di un concreto risparmio di energia, ovvero nei casi in cui l'allacciamento alla rete di distribuzione non sia attuabile per motivi tecnico-economici.

A2 — Tutela della qualità.

Per quanto attiene alla tutela delle acque dall'inquinamento si fa riferimento alla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47 « Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento » e successive modificazioni ed integrazioni. La materia è disciplinata in modo rigoroso e puntuale, in considerazione delle caratteristiche proprie della situazione orografica provinciale. A tal proposito si evidenzia che è da tempo in atto un programma di generale disinquinamento delle acque che ha portato finora alla messa in funzione di 39 impianti di depurazione, per un totale di 365.600 abitanti equivalenti e che sono in programma per il prossimo quinquennio altri 38 impianti per ulteriori 312.450 abitanti equivalenti.

Complessivamente pertanto al termine del programma gli impianti realizzati saranno 77 per un totale di 678.050 abitanti equivalenti.

B) *Difesa del suolo.*

L'indirizzo sistematorio tradizionale sia estensivo che intensivo non viene modificato. Si conferma quindi che obiettivi fondamentali degli interventi sistematori sono la difesa del suolo, il miglioramento della copertura boscata, il consolidamento delle pendici e la difesa dall'erosione e dalle frane, la regimazione delle acque, il riequilibrio del trasporto solido. La sistemazione dei corsi d'acqua comprenderà opere trasversali, tali da ridurre convenientemente la velocità media della corrente, ed opere longitudinali per la difesa dei centri abitati, delle infrastrutture esistenti e delle aree agricole.

Gli alvei dovranno essere calibrati per il contenimento delle piene a ricorrenza centennale con il franco di un metro; ove possibile si procederà alla costruzione di bacini di deposito e sedimentazione.

Per quanto riguarda la laminazione delle piene, la provincia ha già avviato la progettazione per la costruzione di un serbatoio sul torrente Avisio, in località Valda, della capacità di circa 65 milioni di metri cubi, la cui costruzione determinerà un consistente effetto sul contenimento delle piene del fiume Adige, senza escludere la possibilità di integrazione delle portate primaverili-estive.

All'esercizio di tale serbatoio provvederà la provincia secondo direttive dello Stato sulla base di apposita disciplina stabilita d'intesa con la provincia stessa.

Trento - Venezia, addì 16 novembre 1983

Il comitato

I comuni ed i soggetti interessati possono presentare alla giunta provinciale - Servizio acque pubbliche - Piazza Alessandro Vittoria, 1, Trento (tel. 0461-895111), osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del dispositivo del progetto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6868)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tredici posti nella carriera esecutiva del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche al terzo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, con il quale, in attuazione della delega al Governo della Repubblica, prevista dall'art. 28 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576, sono state emanate norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, è stato istituito il ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo i cui posti vacanti vanno conferiti, a norma del successivo art. 6, secondo le modalità di cui all'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Considerata l'urgenza di provvedere alla copertura dei suddetti posti onde consentire alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo l'espletamento dei compiti istituzionali previsti dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315;

Rilevato che nel ruolo di cui trattasi, risultano vacanti tredici posti della quarta qualifica funzionale;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 6/75 del 14 aprile 1975, sui programmi di esame per l'ammissione alla carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tredici posti nella carriera esecutiva del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, di cui cinque posti per coadiutori in prova e otto posti per stenodattilografi in prova.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o diploma di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449 e, per coloro che intendono concorrere per la qualifica di stenodattilografo, anche del diploma di stenodattilografia rilasciato da scuole statali o da istituti legalmente riconosciuti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che hanno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio conseguito con l'esatta indicazione della data e della scuola di Stato o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa).

Inoltre i candidati che intendano sostenere la prova pratica integrativa di stenografia debbono dichiararlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
Programma di esame

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

1) *Prove obbligatorie* (per tutti i candidati):

a) prova scritta: componimento di cultura generale;

b) prova pratica di dattilografia: scrittura a macchina, sotto dettato o copiatura, di almeno una facciata di foglio formato protocollo, di un brano o prospetto scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa 30 parole).

2) *Prova pratica integrativa di stenografia* (per gli stenodattilografi): scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice, per la durata di circa 10 minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto primo.

3) *Colloquio*:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato. Diritti e doveri dell'impiegato;

2) elementi ed operazioni di aritmetica. Potenze; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica; pesi specifici dei corpi. Elementi di geometria: figure piane e solidi; area; volume, superficie;

3) nozioni di statistica e dei servizi di archivio;

4) nozioni sull'ordinamento e sui compiti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.
Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, il giorno 25 febbraio 1984, alle ore 8,30 in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Sono ammessi alla prova pratica obbligatoria di dattilografia ed a quella integrativa di stenografia i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Il giorno e l'ora di presentazione alle prove pratiche saranno comunicati ai candidati almeno venti giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica obbligatoria di dattilografia e quella integrativa di stenografia non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che, oltre alla prova scritta, avranno superato la prova pratica obbligatoria di dattilografia e, per gli stenodattilografi, la prova pratica integrativa di stenografia.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica obbligatoria di dattilografia e del voto ottenuto nel colloquio.

Il voto riportato nella prova integrativa di stenografia fa media con quello riportato nella prova pratica obbligatoria di dattilografia.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (Ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (Ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati coadiutori o stenodattilografi in prova (livello IV) nella carriera esecutiva del ruolo delle assicurazioni private o di interesse collettivo e conseguiranno la nomina a coadiutore o stenodattilografo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (livello IV) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1983
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 26

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . c.a.p. . . . tel . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tredici posti nella carriera esecutiva del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . via . . . . data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova pratica integrativa di stenografia (questa dichiarazione va resa soltanto dai candidati che intendano sostenere tale prova) (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . (7)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) Coloro che intendano sostenere la prova pratica integrativa di stenografia devono, inoltre, dichiarare di essere in possesso del diploma di stenodattilografia rilasciato da scuole statali o da istituti legalmente riconosciuti.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(6805)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elevazione, da quarantanove a settantaquattro, del numero dei posti, e riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per esami, a vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 novembre 1983, con cui il Ministero dell'interno è stato autorizzato a bandire, tra l'altro, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti nella qualifica di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1983, registro n. 19 Interno, foglio n. 340, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1983, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di vice consigliere di prefettura dell'Amministrazione civile dell'interno;

Constatata la necessità di dare corso alla sollecita copertura dei predetti venticinque posti;

Ritenuta l'opportunità di non dare corso alla indizione di una nuova procedura concorsuale per la copertura dei medesimi venticinque posti;

Decreta:

I posti messi a concorso con il bando indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1983, citato in premessa, sono elevati da quarantanove a settantaquattro.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo è riaperto per trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono, pertanto, irricevibili le domande di partecipazione relative al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1983 presentate fuori termine e prima della presentazione del presente decreto.

Resta fermo quanto disposto al primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 9 luglio 1983 e, pertanto, il diario, la o le sedi e le modalità di svolgimento delle prove scritte, verranno resi noti mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1983

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1983
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 337

(6872)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.